



SO.GE.A.P.
AEROPORTO DI PARMA

PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

2018-2020

(REDATTO SECONDO LE DIRETTIVE DELLA DELIBERA
ANAC NR. 831 DEL 3/8/2016)



Sommario

1. Premessa	3
2. Quadro normativo di riferimento.....	4
2.1 Normativa in materia di trasparenza ed integrità.....	8
3. La struttura aziendale.....	8
4. Responsabilità in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	9
5. Metodologia di predisposizione del piano	13
5.1 Individuazione delle aree di rischio.....	15
5.2 Misure di mitigazione del rischio	18
6. Formazione.....	19
7. Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>whistleblower</i>)	20
8. Misure per la promozione della Trasparenza.....	21
9. Sezione del sito web “amministrazione trasparente”	23
10. Attuazione delle attività per il triennio 2018-2020.....	24



1. Premessa

Il progetto di modernizzazione dell'Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma nasce nel 1980, grazie all'iniziativa dell'Aeroclub "Gaspare Bolla" e all'accordo tra gli Enti pubblici di Parma, alcune Associazioni economiche, le maggiori Imprese locali ed alcuni Istituti di credito.

Tre anni dopo la gestione dell'aerostazione viene assunta dalla SO.GE.A.P. S.p.A. (di seguito SO.GE.A.P.), la Società nata dall'integrazione di forze economiche, politiche e sociali espressione del territorio: Enti pubblici del comprensorio parmense, alcuni Istituti di credito e oltre 130 Imprese private che investono e credono nell'effetto benefico che l'aeroporto porta al tessuto economico locale.

L'apertura ufficiale dello scalo parmigiano, avvenuta il 5 maggio 1991, rappresenta un riconoscimento formale da parte dello Stato del buon lavoro svolto negli anni precedenti.

Quindici anni dopo, l'Aeroporto di Parma ha raggiunto diversi degli obiettivi posti dai suoi Fondatori, non ultimo l'allargamento delle infrastrutture e l'ottenimento della certificazione ENAC, e oggi si appresta ad affrontare nuove sfide.

Nell'ambito di una continua salvaguardia dei presidi normativi vigenti, la Società si è dotata di un **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)**, già in vigore.

L'aggiornamento annuale del PTPC è previsto quale adempimento obbligatorio dall'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 posto il richiamo letterale alla scadenza del 31 gennaio di "ogni anno". A tal riguardo l'ANAC, con Comunicato del Presidente del 13 luglio 2015 ha ulteriormente chiarito che l'organo di indirizzo di ogni Ente deve adottare, previa predisposizione da parte dell'RPC, "il P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento".



Al fine di procedere alla predisposizione del PTPC si è dunque tenuto conto, oltre che delle modifiche normative intervenute, delle linee guida e raccomandazioni dell'ANAC, anche al quadro normativo di riferimento.

In applicazione della Legge 190/2012 la Società ha ritenuto di dover adottare un "Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2018-2020" e di pubblicarlo in favore dei Terzi sul sito internet della Società.

Data la tipologia della struttura e le sue dimensioni, le attività interessate da potenziali fenomeni di corruzione, così come specificati nella legge 190/2012, risultano estremamente limitate.

2. Quadro normativo di riferimento

La legge 190/2012 ha introdotto una serie di misure finalizzate alla prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione. Tra i destinatari dell'intervento normativo vi sono le amministrazioni pubbliche centrali e locali nonché le società in controllo pubblico o comunque a partecipazione pubblica.

La finalità perseguita dal Legislatore, nel solco della quale sono stati adottati anche i successivi provvedimenti dell'ANAC, come più volte chiarito dalla stessa Autorità non è solo la prevenzione della commissione del reato di corruzione in senso stretto, o degli altri reati contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II del Codice Penale, in quanto per "corruzione" deve intendersi, ai fini della presente normativa, il "fenomeno corruttivo" nel suo complesso, includendo anche le ipotesi in cui, sebbene il comportamento del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio e del soggetto che con questi si trovi ad agire non configuri un illecito penale, l'azione dell'amministrazione risulti in ogni caso sviata o ne siano violati i principi di imparzialità e buon andamento.

In ottemperanza a quanto disposto dal Legislatore, l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fissando gli obiettivi e le azioni da intraprendere nell'ambito della

strategia di prevenzione della corruzione e definendo di conseguenza i contenuti obbligatori dei PTPC che devono essere adottati a livello decentrato dai destinatari della normativa e la metodologia da applicare per la redazione dei piani stessi.

I contenuti del PNA sono rivolti anche alle società partecipate pubbliche ed a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari”.

Gli obiettivi strategici definiti dal PNA sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Per il raggiungimento di questi obiettivi le amministrazioni e gli enti devono adottare alcune misure obbligatorie, nonché sviluppare misure ulteriori anche in relazione al particolare contesto di riferimento. Particolare rilievo viene dato, poi, al ruolo strategico della formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e di diffusione delle misure di prevenzione e del codice etico adottato dall'ente.

Altro tema particolarmente sensibile con riferimento alla normativa anticorruzione è quello connesso alla tutela del cd. *whistleblower*, ovvero il dipendente che segnala un presunto illecito o comunque una presunta irregolarità. L'importanza dell'adozione di misure volte a tutelare tale soggetto assume un ruolo strategico per l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo in quanto solo garantendo un'adeguata tutela al soggetto che, accorgendosi di un illecito, decide di segnalarlo all'organo preposto è possibile individuare ed eventualmente sanzionare comportamenti che si pongono in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Si vuole evitare, in sostanza, che il *whistleblower* possa subire discriminazioni o altro tipo di comportamenti ritorsivi in conseguenza della propria scelta di contribuire al corretto funzionamento



dell'amministrazione.¹ A tal fine l'ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha approvato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" di cui l'Autorità raccomanda l'applicazione non solo ai dipendenti pubblici, ma anche ai dipendenti di enti privati in controllo pubblico. E' emersa la carenza di strumenti "di accompagnamento" (privatistici o pubblicistici) idonei a specificare al segnalante se il fatto rientri nell'ambito di applicazione della norma, la modalità di esplicazione della segnalazione e gli strumenti di tutela.

Dette linee guida mettono in luce la finalità di prevenzione degli illeciti comune ai due impianti normativi e ne suggeriscono dunque l'integrazione. Per quanto concerne le società in controllo pubblico le misure anticorruzione minime sono identificate come di seguito:

- individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- sistema di controlli;
- codice di comportamento;
- trasparenza;
- inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- formazione;
- tutela del dipendente che segnala illeciti;
- rotazione o misure alternative;
- monitoraggio.

¹ La crescente attenzione nei confronti del tema della tutela del whistleblower è confermata dalla modifica al D.lgs. 165/2001 "L'articolo 1 modifica l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165 del 2001), introdotto dalla legge Severino che aveva già accordato un prima forma di tutela per il segnalante, prevedendo un vero e proprio sistema di garanzie per il dipendente."



E' ribadito, inoltre, l'obbligo di nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) cui spetta la predisposizione delle predette misure organizzative nonché delle ulteriori che si rendano necessarie in relazione all'attività svolta dalla società.

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'ANAC ha da ultimo aggiornato il PNA esaminando le criticità dei PTPC adottati dalle amministrazioni e fornendo le indicazioni necessarie per un'applicazione più uniforme ed efficace della normativa anticorruzione. La deliberazione contiene anche un parte speciale dedicata all'area di rischio "Contratti pubblici". Deve invece sottolinearsi la scelta dell'ANAC di utilizzare una definizione più ampia rispetto a quella di "affidamento di lavori, servizi e forniture" già impiegata nella prima versione del PNA. Tale innovazione nasce dall'esigenza di procedere a un'analisi approfondita non solo della fase di affidamento, ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto, ponendo un'attenzione particolare sulla prevenzione del rischio di conflitto di interessi.

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato redatto alla luce di tutte le suddette novelle normative medio tempore intervenute e alla luce dei più recenti chiarimenti forniti da ANAC.

In ottemperanza a quanto disposto dal Legislatore l'ANAC, la Società ha approvato il PNA, fissando gli obiettivi e le azioni da intraprendere nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione e definendo di conseguenza i contenuti obbligatori dei PTPC che devono essere adottati dai destinatari della normativa e la metodologia da applicare per la redazione dei piani stessi.

Durante l'anno in corso si è tenuto conto delle modalità di attuazione della trasparenza, considerata parte integrante del PTPC. Quest'ultima infatti contiene le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa vigente.

In essa devono essere chiaramente identificati i responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati.



Il presente documento verrà pubblicato sul sito istituzionale della società, in attesa che venga predisposta una piattaforma informatica che consenta all'ANAC di recepire i Piani di tutti i soggetti coinvolti.

2.1 Normativa in materia di trasparenza ed integrità.

Come anticipato, il corpus normativo di riferimento per gli obblighi in materia di trasparenza fissati in capo alle amministrazioni e agli enti pubblici è rappresentato dal D. Lgs. 33/2013 e modificato dal recente D. Lgs. 97/2016.


In tal senso, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione, rappresenta condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili politici e sociali e integra il diritto a una buona amministrazione concorrendo alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Tali principi vengono garantiti attraverso la previsione della libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti cui è applicabile la normativa, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti tassativamente previsti dall'art. 5 *bis*.

Tale libertà di accesso trova realizzazione sia attraverso la previsione di obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività degli enti, a mezzo dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web.

3. La struttura aziendale

Un diagramma della struttura della Società è di seguito proposto:



4. Responsabilità in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Recependo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 1 della l. 190/2012, l'Organo amministrativo della Società, oltre ad aver adottato un proprio Codice Etico ed un Modello Organizzativo ai sensi del d. lgs. 231/2001 ("Modello"), hanno nominato con specifica determina una specifica figura professionale a ricoprire l'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del precitato Modello.

Con determinazione nr. 8 del 17 Giugno 2015 l'Autorità Nazionale anticorruzione specificava però che *“Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato con un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di RPC (Responsabile della Prevenzione della corruzione) debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società....omissis... Nelle sole*



ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze”.

Pertanto con specifica determina dell’Organo Amministrativo è stato nominato Responsabile per l’anticorruzione e la trasparenza un dipendente avente funzioni apicali, nella persona del dottor Michele Orcesi.

Tra i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, oltre a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 1 della l. 190/2012, rientrano:

- l’elaborazione della proposta di Piano della prevenzione della corruzione e verifica dell’efficace attuazione dello stesso, nonché le successive proposte di modifiche dello stesso Piano, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero nel caso di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- la definizione delle procedure più appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano nei settori più a rischio di verificazione di fenomeni di corruzione;
- la verifica dell’effettiva rotazione dei dipendenti preposti alle funzioni di cui al punto precedente;
- l’individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione di cui al comma 11 dello stesso art. 1 della suindicata legge (sui temi dell’etica pubblica e della legalità);
- la pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web societario, della Relazione Annuale del RPC mediante la quale offre il rendiconto sull’efficacia dell’attività svolta, trasmettendolo all’Organo Amministrativo della Società;
- la pubblicazione entro il 31 Gennaio di ogni anno di una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati, ex art. 1 comma 32. L. 190/2012;



- la segnalazione agli Organi amministrativo o di controllo delle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché la indicazione agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di prevenzione, al Responsabile sono garantiti poteri e funzioni idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia. Dalla funzione non ne deriva alcun compenso aggiuntivo, fatta salva la possibilità di corrispondere retribuzioni di risultato legate al raggiungimento di predeterminati obiettivi, sempre nel rispetto dei vincoli derivanti dai tetti retributivi.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, a norma dell'art. 1, co. 12, l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 165/2001 nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 10 l. 190/2012;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

In caso di affermazione della responsabilità, la sanzione disciplinare a carico del Responsabile per la prevenzione della corruzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

L'RPC risponde inoltre, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, ai sensi dell'articolo 21 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere



comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Il presente documento, in osservanza di quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione, ha dato conto della gestione del rischio, delle relative misure adottate, delle misure concernenti la trasparenza, indicando i soggetti cui è stata affidata la docenza in tema di formazione in materia di prevenzione della corruzione e formulando un giudizio sulla stessa, rendicontando sulla tutela del *whistleblowing*, e infine riferendo riguardo la sussistenza/insussistenza di segnalazioni e procedimenti disciplinari nel corso dell'anno 2017.

Come sopra già enunciato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione riveste anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, a norma dell'art. 43 D.lgs. 33/13.

Il Responsabile della Trasparenza provvede in prima persona a sollecitare i responsabili dei vari Uffici al regolare e tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini di cui alla normativa. Del pari, il Responsabile per la Trasparenza provvede personalmente al monitoraggio dei documenti e delle informazioni pubblicate in osservanza degli obblighi di legge.

Da ultimo, il Responsabile per la trasparenza controlla e assicura personalmente la regolare attuazione dell'accesso civico di cui al d.lgs. 33/13.

In caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e in caso di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso civico, il Responsabile, salvo che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, risponde personalmente, ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 33/13, essendo ciò rilevante ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ente e tali circostanze devono in ogni caso essere valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.



5. Metodologia di predisposizione del piano

La predisposizione del presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione si è articolata in cinque fasi:

1. Analisi dei processi;
2. Individuazione delle aree a rischio;
3. Valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione già adottate;
4. Individuazione di nuove misure di prevenzione del rischio;
5. Stesura del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

La prima fase è stata finalizzata all'approfondita conoscenza del contesto aziendale e a prendere coscienza della completezza o lacunosità del sistema di deleghe e procedure societarie.

Detta fase ha preso avvio dall'analisi dell'attività svolta dalla Società, anche in relazione alle dimensioni della stessa, ed è propedeutica all'individuazione di possibili aree maggiormente esposte al rischio di verifica di episodi di corruzione.

A tal fine non si è potuto prescindere dall'analisi del quadro normativo di riferimento. In tal senso, sono state recepite le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, prendendo come riferimento una nozione di corruzione più ampia di quella corrente della fattispecie penalistica. Detta nozione di corruzione è intesa, perciò, come comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, *“si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”*, fino a comprendere qualsiasi situazione in cui si evidenzi *“un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (P.N.A. par. 2.1).



La prima attività è consistita nella raccolta e successiva analisi della documentazione utile alla completa comprensione del contesto societario, a partire dall'organigramma, fino ad analizzare le singole procedure e il sistema di deleghe a supporto, nonché il sistema sanzionatorio esistente e alla relativa applicazione. Nella fase di mappatura dei processi, propedeutica risulta l'individuazione degli *input* e degli *output* di ciascun processo, identificando le diverse unità organizzative coinvolte negli stessi.

Tenendo in considerazione anche le mappature in materia di responsabilità amministrativa, si è proceduto a una mappatura dei processi aziendali, analizzandone le relative procedure e/o prassi operative e le corrispondenti funzioni aziendali coinvolte, anche alla luce dei fattori di mitigazione del rischio concernenti ciascun processo.

In conseguenza di tale attività è stato possibile individuare le aree maggiormente a rischio.

Per la successiva fase di analisi dei rischi, è stata predisposta una Matrice dei Rischi, che consente l'individuazione dello specifico rischio di reato rilevante ai sensi della legge 190/12, in corrispondenza del processo/sottoprocesso aziendale in cui può manifestarsi e con indicazione del relativo grado di rischio.

In conformità alle indicazioni fornite nel PNA, i rischi sono stati valutati tenendo conto di due parametri fondamentali: il primo è il valore della *probabilità* del verificarsi di eventi corruttivi; il secondo, concernente invece l'*impatto* degli stessi all'interno della Società.

Il valore della probabilità e dell'impatto sono stati poi associati a un colore rappresentativo del grado di rischio lordo (verde=basso, giallo=medio, rosso=alto).



		PROBABILITÀ			
		0 - nulla	1 - bassa	2 - media	3 - alta
I M P A T T O	0 - nullo	0	0	0	0
	1 - basso	0	1	2	3
	2 - medio	0	2	4	6
	3 - alto	0	3	6	9

Le fasi e sottofasi per le quali sono stati riscontrati livelli più alti di rischio sono quelle che maggiormente necessitano di misure di prevenzione di fenomeni corruttivi e su cui particolarmente si è andata concentrando l'attenzione ai fini del PTPC.

5.1 Individuazione delle aree di rischio

A seguito dell'analisi del contesto aziendale, e sulla base di questo, sono state individuate all'interno della Società, le aree potenzialmente più esposte a rischio corruzione, prestando particolare attenzione a quelle che il PNA individua come aree comuni e obbligatorie. Per l'individuazione delle aree di rischio si è ovviamente preso come riferimento i reati rilevanti ex legge 190/2012.

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, *“l'individuazione delle aree a rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione”*. Il PNA, ispirandosi a quanto disposto dal comma 16 dell'art. 1 della

l. 190/2012 (ritenuto espressamente applicabile anche agli enti di diritto privato a controllo pubblico), elenca alcune Aree di rischio comuni e obbligatorie, tra le quali rientrano:

- acquisizione e progressione del personale (comprensiva, oltre al reclutamento, anche delle progressioni di carriera e degli incarichi di collaborazione);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto immediato e diretto per il destinatario;
- area di rischio contratti pubblici (di recente introduzione in luogo della Area affidamento di lavori, servizi e forniture precedentemente prevista dal legislatore, anche per consentire una definizione che ricomprendesse non solo la fase dell'affidamento ma anche quella dell'esecuzione del contratto).

In aggiunta, con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ANAC ha sottolineato l'importanza di prestare particolare attenzione a determinate aree che, sebbene non siano espressamente previste quali obbligatorie, sono comunque riconducibili ad un alto livello di probabilità di eventi di corruzione. Tali aree, chiamate Aree Generali, sono:

- gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso

In relazione, poi, alla specifica attività posta in essere dalla Società non risulta necessario adeguare tutte le predette aree.

Tenendo in considerazione le sopracitate aree comuni e obbligatorie e le aree generali, all'esito dell'analisi dei processi aziendali della Società, anche in considerazione pertanto



della natura dell'attività effettivamente svolta dalla Società, sono state pertanto individuate le seguenti aree potenzialmente esposte a rischio di corruzione:

- A. contratti pubblici;
- B. ICT e trattamento dati personali dei passeggeri (tutela della riservatezza);
- C. area economico finanziaria

Va tenuto preliminarmente presente che, oltre alle fattispecie rilevanti ai fini della legge 190/2012, sono da valutarsi anche quelle ipotesi di "corruzione atipiche" che, pur non essendo penalmente rilevanti, sono comunque idonee ad assumere rilevanza ai fini del PTCP, in quanto idonee a violare i principi costituzionalmente tutelati di correttezza dell'azione amministrativa.

A. Contratti pubblici.

L'area rientra tra quelle che ai sensi del PNA e della stessa legge 190/2012 e obbligatoriamente dev'essere oggetto del PTCP (cfr. All. 2 PNA e comma 16 dell'art. 1 della l. 190/2012).

Merita particolare attenzione la procedura acquisti, della quale sarà valutata l'opportunità di un'implementazione e di un aggiornamento al fine di conformarla alla normativa e alle ultime indicazioni fornite da ANAC che richiama l'attenzione non solo sulla fase di affidamento, ma anche sulla fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Dovranno essere oggetto di particolare cautela la verifica dei requisiti di qualificazione e quelli di aggiudicazione, quella della valutazione e della verifica delle offerte che perverranno alla Società, l'eventuale revoca del bando e utilizzo di metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

In particolar modo si è curata la formazione degli interessati al processo su regole e sui principi che governano la trasparenza negli affidamenti e nell'esecuzione dei contratti pubblici.

B. ICT e trattamento dati personali dei contribuenti (tutela della riservatezza).



Detta area essa acquista particolare rilevanza in virtù della delicatezza dei dati personali in possesso da parte della Società. I dati, perciò, necessitano innanzitutto di una conservazione rispettosa delle disposizioni normative in tema di riservatezza (D. Lgs. 196/2003). Il trattamento dei dati informatici dev'essere perciò dotato di misure minime di sicurezza per evitare l'insorgenza di episodi di corruzione legati al trattamento stesso. Potrebbero concretizzarsi episodi rilevanti ex l. 190/2012 laddove i dipendenti divulgassero dati sensibili per trarre un personale vantaggio (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, art. 326 c.p.), o laddove traessero un vantaggio patrimoniale per non divulgare dati sensibili di cui, in virtù della loro attività, si trovassero in possesso. A tal fine, è previsto il continuo monitoraggio di misure minime di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili.

C. Area economico finanziaria.

L'Unità Organizzativa Amministrativa e Contabile è responsabile delle attività connesse ai pagamenti, ai rapporti con enti esterni e alla programmazione e gestione del bilancio. Nell'ambito di queste attività il rischio di corruzione potrebbe astrattamente essere rappresentato dall'eventualità che si possano verificare anomalie nelle operazioni di priorità dei pagamenti (manomissione dello scadenziario, anticipando il pagamento di alcuni fornitori).

Per tale ragione, i processi inerenti detta area risultano di particolare sensibilità e devono pertanto avere un'adeguata proceduralizzazione.

5.2 Misure di mitigazione del rischio

Il quadro normativo prevede una serie di misure di mitigazione del rischio obbligatorie e la possibilità di adottare misure ulteriori che, a prescindere dal dettato normativo, siano necessarie o utili al fine di prevenire il rischio di corruzione nel contesto specifico dell'ente e la cui applicazione è resa obbligatoria dall'introduzione nel PTPC. La determinazione ANAC

12/2015 in proposito ha ribadito che le misure adottate devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili.

Le linee guida emanate dall'ANAC, con determinazione 8/2015, hanno indicato i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione da adottare.

- A. **Individuazione e gestione dei rischi di corruzione**: in relazione alle modalità che hanno portato all'individuazione e alla gestione dei rischi;
- B. **Sistema di controlli e flussi informativi verso gli organi di controllo**: il sistema dei controlli è caratterizzato dall'attività congiunta e coordinata del responsabile della prevenzione della corruzione e del Collegio Sindacale, che procedono a un costante scambio reciproco di flussi informativi, a monitoraggi e audit congiunti e a riunioni periodiche tra questi finalizzate anche alla condivisione di valutazioni in ordine all'adeguatezza delle misure adottate;
- C. **Codice di comportamento**: la Società ha già adottato un Codice Etico, che prevede i contenuti normativamente previsti per il Codice di comportamento, pertanto non si è proceduto all'adozione di un ulteriore documento che regoli la condotta del personale, in quanto da un lato comporterebbe l'inutile duplicazione dei medesimi precetti e dall'altro la frammentarietà delle regole da rispettare potrebbe comportarne la disapplicazione e quindi l'inefficacia. Si è ritenuto, piuttosto, di revisionare il predetto Codice Etico alla luce delle nuove norme legislative e dei rischi sopra evidenziati integrandone le disposizioni laddove necessario e riorganizzando le regole di condotta ivi contenute al fine di rendere più evidente la corrispondenza con quanto previsto per il Codice di Comportamento;
- D. **Trasparenza**: con riferimento alle misure adottate in materia di trasparenza si rinvia al PTTI adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

6. Formazione

In considerazione del ruolo strategico della formazione nell'efficace attuazione del presente Piano Triennale, ogni anno a seguito dell'aggiornamento del PTPC e del



PTTI, entro 6 mesi dalla relativa approvazione, la Società organizza uno o più eventi di formazione di almeno 8 ore complessive, potendosi avvalere dell'*entry test* ed *exit test*, per valutarne l'efficacia.

7. Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)

20

Il comma 51 dell'art. 1 della l. 190/2012 prevede il divieto di sanzioni, misure discriminatorie o licenziamento del dipendente che riferisca al proprio superiore gerarchico di condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in virtù del rapporto di lavoro. Il soggetto che segnala illiceità nell'attività amministrativa, il *whistleblower*, rappresenta una figura che fornisce un ausilio importante nel contrasto alla corruzione, motivo per il quale deve vedersi garantita una particolare forma di tutela che preveda innanzitutto l'assenza di conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare. In tal senso, la Determinazione n. 6 di ANAC, dopo aver chiarito i limiti di suddetta tutela in primo luogo nella fondatezza della segnalazione (che non può basarsi su semplici sospetti o voci) e in secondo luogo nei "*casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione*" (richiamando in tal senso l'art. 54 bis, I comma del D.Lgs. 165/2001), definisce le modalità mediante le quali deve essere garantito il *whistleblower* da qualsivoglia conseguenza negativa derivante dalla segnalazione. Adeguate garanzie sono fondamentali per scongiurare il rischio che i dipendenti siano disincentivati al ricorrere all'istituto della segnalazione. Risultano in tal senso necessari due aspetti:

- la chiarezza delle indicazioni circa le modalità, l'oggetto e i soggetti destinatari della segnalazione;
- la garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

L'anonimato del segnalante deve essere tutelato anche nel momento in cui la segnalazione viene inviata a terzi. In quel caso, la segnalazione viene anteriormente epurata da qualunque riferimento dal quale sia possibile desumere l'identità del



whistleblower. Anche nell'eventuale apertura di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, sempre che la segnalazione si fondi su elementi e riscontri già in possesso dell'amministrazione, o che la stessa abbia già autonomamente provveduto.

Nel caso in cui l'unico elemento a fondamento dell'apertura del procedimento sia la sola segnalazione, il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare può fare richiesta di accesso al nominativo del segnalante anche in assenza del consenso dello stesso, ma solamente nel caso in cui sia assolutamente indispensabile per la sua difesa.

8. Misure per la promozione della Trasparenza

Nell'ambito della presente sezione si procederà alla disamina degli adempimenti e delle misure in materia di trasparenza, che come anticipato in premessa, è stata assorbita, in aderenza al dettato normativo (art. 10 D.Lgs. 33/2013) all'interno del PTPC.

La finalità delle misure fissate dal D.lgs. 33/13 è:

- garantire un adeguato livello di trasparenza;
- favorire la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità.

Per trasparenza, riprendendo la definizione dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, si intende *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti”*. Già questa normativa richiamata faceva discendere, da un adeguato livello di trasparenza, *“il buon andamento e l'imparzialità”*.

Si prende come riferimento un concetto di trasparenza, quindi, più ampio rispetto a quanto si intende con il diritto di “accesso ai documenti amministrativi”. Quest’ultimo, è diretto solamente a tutelare un interesse diretto, collegato a una determinata situazione giuridica di un singolo. La trasparenza che si pone l’obiettivo di perseguire il presente programma, al contrario, è un concetto più ampio che riguarda l’accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione e a tutte le informazioni pubbliche.

L’attuazione delle misure in esame sono demandate al Responsabile per la Trasparenza a cui, secondo quanto stabilito dall’articolo 43 del D.Lgs. 33/2013, sono affidati altresì i poteri di vigilanza sul rispetto degli adempimenti in ordine alla trasparenza e all’integrità.

Così, il Responsabile vigila sul corretto adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione, assicurando la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni. Allo stesso spetta, infatti, il compito di individuare con chiarezza i contenuti da pubblicare, verificando degli stessi la completezza e indicando il periodo al quale si riferiscono le informazioni.

Deve altresì controllare la corretta attuazione dell’accesso civico, al fine di rendere possibile, per tutti i terzi, la tutela di ogni proprio interesse diretto collegato a una situazione giuridica.

La Società si pone l’obiettivo di organizzare iniziative nell’ambito della trasparenza volte a raccogliere dagli *stakeholder* eventuali segnalazioni in ordine a possibili lacune sulle quali intervenire al fine di ottimizzare le azioni di tutela della trasparenza e dell’integrità; in tal senso, si ritiene utile la somministrazione di un questionario ad un campione cospicuo di utenti del sito web, volto all’uopo a valutare l’accessibilità e navigabilità delle informazioni, il grado di tutela della trasparenza offerta e la percezione all’esterno da parte degli utenti.

Il responsabile, dunque, ha il compito di aggiornare le informazioni che debbono o è opportuno che siano pubblicate, occupandosi, nello specifico, sia delle nuove pubblicazioni, sia di ciò che concerne l’aggiornamento delle informazioni già pubblicate.

Altre e mirate misure riguardano nello specifico la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web.

9. Sezione del sito web “amministrazione trasparente”

L’art. 9 del D.Lgs. 33/2013 prevede la creazione di un’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sui propri siti interni. Più in particolare è previsto il collocamento, nella *home page* dei siti istituzionali, di una apposita sezione contenente al proprio interno i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Tale sezione è disponibile e accessibile dal sito, e il Responsabile ne curerà l’aggiornamento e la verifica periodica.

L’Ente ha recepito le indicazioni contenute nella disposizione citata, così come delle modifiche operate dal recente D.lgs. 97/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 giugno 2016, agli obblighi di pubblicazione contenuti nel D.lgs. 33/13, e pertanto ha rimodulato l’assetto del sito web con un conseguente adeguamento alle nuove disposizioni tanto con riferimento alla struttura della sezione “Amministrazione Trasparente”, conforme a quella prevista dall’allegato modello sub A) al d.lgs. 97/16, che con riguardo ai documenti e alle informazioni ivi pubblicate.

Per quanto concerne in particolare il dettaglio dei documenti e delle informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/13, fermi restando gli obblighi dettati da altre normative speciali, si è proceduto alla puntuale applicazione di quanto previsto.

Il Responsabile per la Trasparenza provvederà a monitorare da un lato la ristrutturazione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, in adesione al dettato normativo e, dall’altro, a verificare la corretta e tempestiva pubblicazione di tutti i dati per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione ex d.lgs. 33/13 applicabile all’Ente.

Le pubblicazioni di tutti i dati avverranno in ogni caso nel rispetto della privacy e di quanto disposto dall’articolo 4 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, ovvero *“fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti”*.



Il Responsabile per la Trasparenza, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla norma, provvederà al controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, per ogni informazione pubblicata, verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità.

10. Attuazione delle attività per il triennio 2018-2020

Alla luce di quanto sopra esposto il Responsabile per la prevenzione della corruzione porrà in essere un articolato complesso di attività finalizzate da un lato all'implementazione delle misure di prevenzione e del sistema dei controlli secondo le direttrici sopra rappresentate e dall'altro al costante monitoraggio dell'andamento delle misure poste in essere anche al fine di adeguarle in ragione di eventuali eventi rilevanti e/o riorganizzazioni della Società che dovessero intervenire medio tempore.

Dette attività, anche al fine di consentire un graduale ma efficace assorbimento da parte della Società, verranno poste in essere secondo la seguente tempistica:

**Anno 2018**

1. Approvazione, adozione e pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione PTPC 2018/2020 da parte dell'Organo amministrativo;
2. Report periodici verso gli amministratori in ordine all'attuazione delle misure previste ex L. 190/12 e D.Lgs. 33/2013;
3. Formazione in materia di prevenzione della corruzione e sulla cultura della legalità, sugli obblighi di comportamento e sui divieti derivanti dal Codice Etico, sulle procedure adottate;
4. Verifiche a seguito di eventuali segnalazioni pervenute;
5. Monitoraggio ed eventuale ulteriore identificazione delle attività a rischio corruzione (aggiornamento della matrice dei rischi);
6. Monitoraggio degli eventuali eventi corruttivi e dei "tentati" eventi rilevati nell'anno, per area, tipologia, descrizione sintetica, provvedimenti assunti, azioni organizzative o gestionali attuate;
7. Attuazione e Monitoraggio degli obblighi D.lgs. 33/2013, da parte del Responsabile della Trasparenza;
8. Implementazione delle procedure di "Whistleblowing", anche alla luce di eventuali nuove legislative attualmente all'esame del Parlamento e, in ogni caso, previsione di sistemi di tutela dell'anonimato del dipendente che segnala illeciti, salvo disvelamento dell'identità solo in caso di necessità;
9. Definizione e adozione di una Procedura Rapporti P.A., che preveda obblighi di tracciatura documentale dei rapporti intercorsi con le Pubbliche Amministrazioni e le Autorità di Vigilanza;
10. Relazione annuale del responsabile della Prevenzione della Corruzione;
11. Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Anno 2019

12. Esame e verifica, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno precedente;

13. Approvazione, adozione e pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
14. Verificare l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice Etico, in linea con le previsioni normative per il Codice di Comportamento;
15. Diffusione del PTPC 2019/2021;
16. Diffusione del Codice Etico eventualmente aggiornato tra i dipendenti e pubblicazione nella sezione "Società trasparente";
17. Formazione sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e sulla cultura della legalità sugli obblighi di comportamento e sui divieti derivanti dal Codice Etico, sulle procedure adottate;
18. Verifiche a seguito di eventuali segnalazioni pervenute;
19. Monitoraggio ed eventuale ulteriore identificazione delle attività a rischio corruzione;
20. Eventuale aggiornamento della Matrice dei Rischi;
21. Monitoraggio degli eventuali eventi corruttivi e dei "tentati" eventi rilevati nell'anno, per area, tipologia, descrizione sintetica, provvedimenti assunti, azioni organizzative o gestionali attuate;
22. Monitoraggio sul funzionamento delle procedure adottate e/o implementate nell'anno precedente ed eventuale aggiornamento;
23. Definizione delle procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
24. Valutare la necessità di formalizzazione in procedure scritte di eventuali prassi operative;
25. Relazione annuale del responsabile della Prevenzione della Corruzione;
26. Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Anno 2020

27. Esame e verifica, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno precedente;
28. Approvazione, adozione e pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;



29. Verifica dell'eventuale necessità di aggiornamento del Codice Etico, in linea con le previsioni normative per il Codice di Comportamento;
30. Diffusione del PTPC 2020/2022 tra i dipendenti sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e sulla cultura della legalità, sugli obblighi e sui divieti derivanti dal Codice di Comportamento e sulle procedure adottate;
31. Diffusione del Codice Etico eventualmente aggiornato tra i dipendenti e pubblicazione nella sezione "Società trasparente";
32. Aggiornamento della matrice dei rischi;
33. Formazione sugli obblighi di comportamento e sui divieti derivanti dal Codice Etico, sulle procedure adottate;
34. Verifiche a seguito di eventuali segnalazioni pervenute;
35. Monitoraggio degli eventuali eventi corruttivi e dei "tentati" eventi rilevati nell'anno, per area, tipologia, descrizione sintetica, provvedimenti assunti, azioni organizzative o gestionali attuate;
36. Attuazione e Monitoraggio degli obblighi D.lgs. 33/2013, da parte del Responsabile della Trasparenza;
37. Monitoraggio sul funzionamento delle procedure adottate e/o implementate nell'anno precedente ed eventuale aggiornamento;
38. Valutare la necessità di formalizzazione in procedure scritte di eventuali prassi operative;
39. Definizione delle procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
40. Relazione annuale del responsabile della Prevenzione della Corruzione;
41. Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Il Responsabile per l'attuazione delle suddette misure, se non diversamente ed espressamente stabilito, è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, dottor Michele Orcesi.

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

Il presente piano entra in vigore il 31 gennaio 2018.